



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 134/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO TELEMOLISE S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TELEMOLISE”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL’ART. 4, COMMA 3, DEL D.M. N. 581/93
(CO.RE.COM. MOLISE CONTESTAZIONE N. 03/2017 - PROC. 40/17/DZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la convenzione del 14 dicembre 2011, che delega al predetto Comitato regionale per le comunicazioni l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva inclusa la tutela del pluralismo mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Molise è stata accertata e contestata - cont. n. 03/Anno 2017 - in data 15 febbraio 2017 e notificata in pari data alla società Radio Telemolise S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telemolise*”, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 4, comma 3, del D.M. n. 581 del 1993, in quanto nel corso della trasmissione del programma televisivo “*In cucina con lo chef*” dal giorno 20 al giorno 26 novembre 2016, di durata inferiore a quaranta minuti, si è riscontrata la presenza in

sovrapposizione sullo schermo televisivo, *“in alcuni casi anche più di una volta”*, dei loghi degli *sponsor* del programma televisivo stesso.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare scritti difensivi al Comitato regionale per le comunicazioni Molise, in data 3 marzo 2017, nonché in sede di audizione tenutasi in data 24 marzo 2017, ha eccepito che la presenza in sovrapposizione sullo schermo televisivo dei loghi degli *sponsor* del programma televisivo stesso, in realtà, abbia integrato la fattispecie della sovrapposizione non animata, tra l'altro, riconoscibile per la scritta *“pubblicità”* e per l'ascolto di un apposito segnale acustico.

Tanto premesso, dal momento che, a parere della parte, la fattispecie come sopra descritta è da qualificarsi pubblicità televisiva, è esclusa, nella vicenda in esame, la rilevanza dell'infrazione alla prescrizione normativa contenuta nell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 581 del 1993.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Molise, con deliberazione n. 32 del 19 maggio 2017, ha proposto a questa Autorità l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Radio Telemolise S.r.l. per la violazione dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 581 del 1993, in quanto *“l'emittente può fare quel tipo di pubblicità facendo apparire il nome degli sponsor nel corso della diffusione del programma alla luce della sopracitata Comunicazione interpretativa della Commissione europea”*.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Molise non risulta meritevole di accoglimento.

La presenza in sovrapposizione su una parte dello schermo televisivo dell'immagine dei loghi degli *sponsor* del programma televisivo stesso, quantunque accompagnata dalla scritta *“pubblicità”*, è di per sé sufficiente a integrare gli estremi della violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 581/93.

Infatti, il riferimento della parte alla categoria della sovrapposizione animata non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, in quanto il ricorso all'uso della tecnica dello schermo diviso è previsto tanto *“per fare pubblicità televisiva”*, quanto per fare apparire il logo e/o il nome dello *sponsor* nel corso della diffusione del programma televisivo sponsorizzato.

In particolare, poi, a prescindere dal ricorso o meno alla tecnica di trasmissione di una comunicazione commerciale audiovisiva testé citata, nella vicenda contestata, ciò che rileva ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 581/93, è l'avvenuta trasmissione, più di una volta e per più di cinque secondi, del nome o del logo degli *sponsor* del

programma televisivo “*In cucina con lo chef*” di durata inferiore a quaranta minuti, espressamente indicati all’inizio e alla fine del programma televisivo stesso;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 4, comma 3, del D.M. n. 581/93, “*qualora la trasmissione sponsorizzata sia di durata non inferiore a quaranta minuti è consentita, per una sola volta e per non più di cinque secondi, la comparsa del nome o del logotipo dello sponsor durante la trasmissione medesima. La durata del programma è determinata includendo le sigle o i titoli di apertura e di chiusura ed escludendo gli eventuali intervalli, le interruzioni pubblicitarie ed ogni altro tipo di interruzione comprese quelle dovute a cause tecniche*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione della disposizione normativa sopra specificata nel corso di più giornate di programmazione televisiva.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell’agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

In considerazione della situazione economica della società Radio Telemolise S.r.l. che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2015

in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. 7 (sette) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Radio Telemolise S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telemolise*", cod. fisc. 00213640709, con sede legale in Campobasso (CB), alla via San Giovanni in Golfo s.n.c., di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 581/93, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 134/17/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 134/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi